



Città di Schio

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06/07/2020

Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.129 del 20/12/2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto _____	2
Art. 2 – Finalità _____	2
Art. 3 – Scelta del soggetto deputato alla riscossione coattiva _____	2
Art. 4 - Comunicazione informativa sui pagamenti _____	3
Art. 5 - Accertamento esecutivo tributario _____	3
Art. 6 – Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Art. 7 - Modalità della riscossione coattiva _____	4
Art. 8 – Rateizzazione _____	6
Art. 9 - Pagamenti dovuti dal Comune _____	7
Art. 10 - Cessione dei crediti _____	8
Art. 11 - Discarico per crediti inesigibili _____	8
Art. 12 - Disposizioni finali _____	8

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti, le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, sia tributaria che patrimoniale, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. Non è tuttavia inclusa nel presente Regolamento la disciplina della riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 792 all'815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), anche per le ingiunzioni di pagamento precedentemente emesse con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal Settore comunale, competente per la specifica entrata, o direttamente o tramite affidamento della stessa all'Agente nazionale della riscossione o ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, anche per singole fasi del procedimento di riscossione.
5. La riscossione coattiva delle entrate comunali, qualora affidata a soggetto diverso dall'Agente della Riscossione, è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti del Comune che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, in particolare quanto previsto dall'articolo 1, commi dal 792 all'815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Art. 2 – Finalità

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione coattiva del Comune, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3 – Scelta del soggetto deputato alla riscossione coattiva

1. Il Consiglio Comunale procede, con proprio atto avente natura regolamentare, alla scelta della modalità di riscossione coattiva che ritenga la più efficace ed efficiente,

anche per singole fasi del procedimento di riscossione, con possibilità di differenziarla secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa responsabile della stessa, considerando altresì il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione o per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

2. La deliberazione di cui al punto precedente avrà effetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno di adozione, per tutte le entrate per le quali non siano già state avviate le procedure di riscossione coattiva, purché adottata entro i termini fissati dalle norme per l'approvazione del bilancio.

Art. 4 - Comunicazione informativa sui pagamenti

1. Prima dell'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi, costituenti titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di riscossione coattiva, previste dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, o prima di avviare le procedure esecutive e cautelari di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, nonché il Funzionario Responsabile del Tributo, quando soggetto diverso dai precedenti, potrà inviare, con le modalità che riterrà più convenienti ed efficaci, apposita comunicazione informativa dell'omesso o minore versamento rispetto all'importo dovuto sulla base del dichiarato o accertato, informando il debitore della possibilità di utilizzare, per le entrate tributarie, l'istituto del ravvedimento, così come disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato da ultimo dall'art. 10-bis del D.L. n. 124/2019, introdotto con la Legge di conversione n. 157/2019, e concedendo un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore a 30 giorni, per procedere con l'eventuale regolarizzazione.
2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva, ogni Responsabile di entrata potrà far precedere l'emissione degli avvisi di accertamento e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali dalla comunicazione di cui al punto precedente solamente nel caso in cui questo consenta il rispetto dei termini ultimi di decadenza e prescrizione e comunque non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. La mancata comunicazione informativa non compromette comunque in alcun modo il potere del Comune di procedere all'accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute e non spontaneamente versate.
3. Per le entrate di natura tributaria, non si procederà all'invio della comunicazione informativa di cui ai punti precedenti nel caso in cui il mancato o minore versamento sia conseguente ad una omessa o infedele dichiarazione.

Art. 5 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,

n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 6 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7- Modalità della riscossione coattiva

1. In caso di mancata regolarizzazione, con l'istituto del ravvedimento, dell'omesso o minore versamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali, anche successivamente all'invio della comunicazione informativa di cui al precedente articolo 4, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile dell'entrata procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
2. Nel caso di riscossione coattiva affidata a soggetto esterno, il Responsabile dell'entrata trasmette, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento e successivamente alla comunicazione informativa di cui all'articolo 4 precedente, le

liste di carico al soggetto affidatario della riscossione, relative agli avvisi di accertamento definitivi o agli atti con cui è stato richiesto il pagamento dell'entrate patrimoniali nei modi previsti dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, i quali costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

3. Ove vi sia il fondato pericolo per la riscossione, attestata da un atto motivato del Responsabile dell'entrata in ordine alle ragioni che la determinano, il carico può essere trasmesso anche prima del termine previsto dal punto precedente.
4. Qualora la riscossione coattiva sia effettuata da un soggetto diverso dall'Agente nazionale della riscossione, la stessa dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 della Legge 160/2019, commi dal 792 all' 815, in particolare sono altresì dovute le seguenti somme:
 - a) gli ulteriori interessi di mora su tutte le somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, gli oneri di riscossione e le spese di notifica ed esecutive, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuale, trascorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento. Nel caso sia stata richiesta la rateizzazione delle somme dovute, gli ulteriori interessi di mora sono calcolati sull'importo relativo a ciascuna rata in pagamento successiva alla prima;
 - b) gli oneri di riscossione, pari al 3% delle somme dovute, fino ad un massimo di 300 euro, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute, fino ad un massimo di 600 euro, in caso di pagamento oltre il suddetto termine;
 - c) le spese di notifica ed esecutive, comprendenti il costo della notifica degli atti e correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
5. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario. È fatto invece divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
6. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
7. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali e degli atti finalizzati alla riscossione delle altre entrate patrimoniali, quando la somma da riscuotere, comprensiva di sanzioni e interessi, sia inferiore rispettivamente ad euro 20, per le entrate tributarie, ed euro 10 per quelle patrimoniali. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con una successiva notifica di atti, sempre entro i termini di legge previsti per la loro

decadenza, che cumulativamente superino l'importo rispettivamente di euro 100, per le entrate tributarie, e di euro 50 per quelle patrimoniali, considerando antieconomica l'attività amministrativa necessaria alla loro riscossione coattiva per un importo inferiore.

8. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate.
9. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.

Art. 8 - Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a. fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 101,00 a euro 1.000,00: fino a dieci rate mensili;
 - c. da euro 1.001,00 a euro 6.000,00: da undici a trenta rate mensili;
 - d. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentuno a trentasei rate mensili;
 - e. da euro 20.001,00 a euro 50.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili;
 - f. oltre 50.001,00: da sessantuno a settantadue rate mensili.
2. La richiesta presentata dal debitore deve essere adeguatamente motivata e corredata della documentazione comprovante i motivi per cui si chiede la rateizzazione del debito.
3. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso previsto dal precedente articolo 7, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della richiesta della rateizzazione. Con riferimento alle entrate tributarie, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere invece pagata entro il termine di presentazione del ricorso e su tale rata non sono applicati gli ulteriori interessi. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure esecutive e cautelari già avviate alla data di concessione della rateizzazione e che sono comunque fatte salve. In caso di mancato pagamento della prima rata la procedura non si perfeziona, con la riattivazione delle procedure esecutive e cautelari.
6. Il mancato pagamento di due rate mensili, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione, comporta la decadenza automatica dai benefici della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile ed è immediatamente riscuotibile.

La rata, per la quale venga effettuato un pagamento incompleto, si considera comunque come non pagata.

Il mancato pagamento di ulteriori rate, in aggiunta alla rata o rate che risultino non ancora pagate dopo il sollecito da parte del Responsabile della riscossione, comporta sempre la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo.
7. Il Responsabile della riscossione, su richiesta del debitore, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può

disporre rateizzazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, sempre con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, che dovrà essere compiutamente documentata, la rateizzazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, con un'ulteriore rateizzazione del debito residuo per un ulteriore periodo, fino ad un numero massimo di 72 rate, comprensivo anche del numero delle rate del precedente piano di rateizzazione di cui si è già beneficiato, salvo che non sia intervenuta la decadenza prevista dal precedente punto 5).
9. Qualora sia richiesta la dilazione di pagamento per una somma superiore a 50.001 euro o quando il soggetto richiedente risulti al momento della richiesta ancora debitore nei confronti del Comune per una cifra complessivamente superiore ai 50.001 euro, anche per somme aventi natura diversa, la rateizzazione potrà essere concessa solamente a fronte del rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, a favore dell'Ente.
10. Qualora il pagamento rateale non sia garantito da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il Comune, a garanzia del proprio credito, potrà riscuotere le rate attraverso l'addebito in conto corrente, tramite RID, cessione del quinto dello stipendio o ulteriori forme ritenute idonee.
11. Quando uno stesso soggetto risulti debitore nei confronti del Comune di ulteriori somme per debiti pregressi, anche aventi natura diversa, per le quali non risulti in corso un regolare pagamento, la rateizzazione potrà essere concessa solamente alla condizione che la stessa comprenda tutte le somme che risultano ancora a debito e per le quali non sia in corso una regolare procedura di pagamento.
12. La concessione del pagamento rateale è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente, in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rateizzazione già concessi.
13. In caso di società o ditte individuali in liquidazione, il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo il caso di importi superiori ai 6.000 euro, per i quali sia assicurato il pagamento nei modi sotto specificati.

Al fine della concessione del beneficio dovrà essere sempre prodotta (oltre alla documentazione prevista al precedente punto 2) una relazione sottoscritta dal liquidatore, nella quale dovranno essere indicati:

- i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito iscritto a ruolo;
- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti. Qualora il debito sia superiore a 6.000 euro, la rateizzazione potrà essere concessa per un numero di rate superiori alle ventiquattro rate mensili solamente a fronte del rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo a favore dell'Ente o anche con la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all'ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante;
- in caso di richiesta di proroga, i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate del precedente piano di rateizzazione concesso.

Art. 9 – Pagamenti dovuti dal Comune

1. Gli uffici del Comune, prima di effettuare il pagamento di una qualche somma, a qualunque titolo, anche per rimborsi di tributi o di entrate patrimoniali a favore dello stesso soggetto per il quale è già stata avviata una procedura di riscossione coattiva, procederanno a sottrarre dalla somma da pagare l'importo del debito relativo alle procedure coattive a carico del soggetto.

Art. 10 – Cessione dei crediti

1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità. I crediti da cedere sono individuati dal Responsabile dell'entrata con apposito provvedimento dirigenziale.
2. La cessione avverrà secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale e previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, previste dalla normativa vigente.
3. La procedura di cessione dei crediti è sempre avviata nel caso di crediti dichiarati inesigibili dall'agente della riscossione.

Art. 11 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Finanziario - Contabilità del Comune l'elenco delle procedure di riscossione coattiva i cui crediti sono da ritenersi inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, le quali sono dichiarate provvisoriamente inesigibili.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente regolamento si applica alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento dei tributi locali e a tutti gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali del Comune emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sia che l'attività venga posta in essere direttamente dagli uffici comunali competenti, sia che venga esercitata da uno dei soggetti individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, a cui l'Ente abbia deciso di affidarla. Per tutti gli avvisi di accertamento dei tributi e gli altri atti di riscossione delle entrate patrimoniali, emessi precedentemente alla suddetta data, le norme contenute nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili.